



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 11560/2014 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:
"opposizione a decreto ingiuntivo"

PROMOSSA DA

COMUNE DI BORGOMANERO, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in [redacted] (VI), Piazza [redacted] c.f. [redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] e [redacted], Maria [redacted] Tranfoglio, tutti addetti all'Ufficio Unico di Avvocatura Provinciale, in forza di convenzione sottoscritta in data 22.09.2014 e di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i.

OPPONENTE

CONTRO

I.P.A.B. CENTRO SERVIZI ANZIANI – Casa di Riposo di BORGOMANERO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in [redacted] (VI), via [redacted] Novembre 11, c.f. [redacted], elettivamente domiciliata in [redacted] (VI) Novembre 11, presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta

OPPOSTA

Conclusioni delle parti

PER L'OPPONENTE:

"In via principale:



1) revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.4112/2014 D.I. - n.8574/2014 R.G. del 14/10/2014, notificato al Comune di *Montebelluna* in data 10 novembre 2014, previo accertamento dell'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché dell'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'IPAB Centro Servizi Anziani *Montebelluna* - Casa di Riposo di *Montebelluna*.

In ogni caso:

2) spese e compensi professionali rifiuti.

PER L'OPPOSTA:

1) In preliminare concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta ed il credito certo ed esigibile;

2) Nel merito: confermarsi il decreto ingiuntivo n. 4112/2014 n. 8574/14 R.G. del 14.10.2014 emesso il 14.10.2014 oggetto della presente opposizione emesso dal Tribunale di Vicenza e notificato il 10.11.2014:

3) Accertarsi e dichiararsi che il comune di *Montebelluna* (C.A. 01) in persona del Sindaco pro-tempore è obbligato ex art. 6 comma 4 L. 328/2000 a pagare all'IPAB di *Montebelluna* € 8.876,89 quale integrazione economica per le rette del soggiorno di *Paolotta* *Montebelluna*, già residente ad *Assisi*, conseguentemente accertarsi e dichiararsi in via incidentale l'illegittimità del regolamento di predetto Comune nella parte in cui all'art. 10 che disciplina l'obbligo del Comune al pagamento di quota parte delle rette per persone bisognose, non considerando l'ISEE del soggetto fruitore dell'integrazione economica. Conseguentemente condannarsi il Comune di *Montebelluna* (C.A. 01) a pagare € 8.876,89 somma ingiunta nel decreto ingiuntivo o quella diversa da determinarsi in corso di causa.

4) Spese di lite rifiute.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cpc (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69



del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la <<esposizione dello svolgimento del processo>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc (come riformulato dall'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009).

Con decreto n. 4112/2014 (R.D. Ing. N. 8574/14) emesso in data 14.10.2014 il Tribunale di Vicenza ingiungeva al COMUNE DI ARCONNANO, su istanza dell'I.P.A.B. CENTRO SERVIZI ANZIANI – Casa di Riposo di Bevino, il pagamento della complessiva somma di € 8.876,80, oltre agli interessi, alle spese e alle competenze della procedura monitoria.

Affermava nel ricorso l'ente ingiungente:

- di avere ospitato presso l'IPAB di Bevino, dal 13.09.2011 al 13.03.2013, la signora Paletta Isabella nata a Vicenza il 13.10.1934;
- che quest'ultima, affetta dal morbo di Alzheimer e in stato di bisogno economico, al momento del suo ingresso nella casa di riposo risultava risiedeva nel Comune di Arconnano;
- che, alla data del deposito della domanda monitoria, sussisteva in relazione alle rette di degenza un insoluto pari ad € 8.876,80;
- che inutile era stata la richiesta di pagamento rivolta a Mattio Mattio, figlio della signora Paletta, il quale, pur avendo sottoscritto un impegno personale ed irrevocabile a corrispondere all'IPAB la retta mensile relativa all'ingresso e alla permanenza della madre presso la casa di riposo, rifiutava qualsivoglia versamento, indicando quale unico soggetto obbligato il Comune di Arconnano tenuto per legge ad effettuare il pagamento con l'eventuale partecipazione dell'utente in base al proprio Isee;
- che, in effetti, l'obbligo del COMUNE DI ARCONNANO di pagare l'insoluto maturato nei confronti di Paletta Isabella discendeva dalle previsioni degli artt. 6, comma 4 L. 328/2000 e D.Lgs. N. 109/1998;



-che di diverso avviso era, tuttavia, l'ente comunale che faceva pervenire la nota del 21.11.2013 prot. n. 16128 contenente una offerta a saldo e stralcio di soli € 1.577,00, ritenendo che il residuo dovesse essere posto a carico di Mattioli Attilio.

Avverso detto decreto, notificato il 10.11.2014, proponeva tempestiva opposizione il COMUNE DI ARCUVIGLIANO, evidenziando ed eccependo:

1) la mancanza delle condizioni di ammissibilità ex lege richieste per l'emissione del decreto ingiuntivo, non avendo l'IPAB fornito prova della sussistenza e dell'ammontare del credito;

2) la non corretta quantificazione del preteso credito che ammonterebbe ad € 7.533,47 e non ad € 8.876,80 (ciò in quanto l'importo corrisposto dall'ospite sarebbe pari ad € 19.169,10 oltre ad € 804,00 versati al momento dell'ingresso, a fronte di un credito maturato dalla convenuta di € 26.702,57, con una differenza residua pari per l'appunto ad € 7.533,47);

3) l'insussistenza dei presupposti di legge per l'insorgere dell'obbligo assistenziale in capo a sé, posto che gli unici soggetti tenuti al pagamento delle rette della casa di riposo sarebbero la stessa Fulvia Bernarda, titolare di pensione, nonché il figlio Mattioli Attilio sia a norma di legge (art. 433 c.c.) che di Regolamento (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.1991), sia in forza dell'impegno assunto dal familiare con l'IPAB.

La convenuta-opposta si costituiva in giudizio e prendeva posizione sui singoli motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto, chiedendo, previa disapplicazione in via incidentale dell'art. 10 del Regolamento comunale, di accertarsi l'obbligazione gravante sul COMUNE DI ARCUVIGLIANO ex art. 6, comma 4 L. 328/2000 e, per l'effetto, di confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali; quindi, esaurita la fase istruttoria, dopo il mutamento del G.I. era assunta in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza dell'8.03.2018, in cui venivano assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

* * *



L'opposizione proposta dal COMUNE DI [REDACTED] è infondata, e se ne impone il rigetto per i motivi che si vanno ad esporre.

Costituisce un fatto pacifico in causa che la residenza di [REDACTED], all'atto del ricovero stabile di costei presso la Casa di Riposo di [REDACTED] gestita dall'IPAB, fosse fissata nel territorio del COMUNE DI [REDACTED], con conseguente insorgenza in capo a detto Ente dell'obbligo economico di (eventuale) integrazione della retta, come sancito dall'art. 6, comma 4, della legge quadro n. 328/2000 (su tale questione – che costituisce il punto nodale dell'odierna controversia – si tornerà ampiamente *infra*).

Del pari è incontroverso che, al momento del suo ingresso nella struttura per anziani, avvenuto in data 19.09.2011, [REDACTED] era soggetto non autosufficiente siccome affetta dal morbo di Alzheimer (doc. 2 fascicolo monitorio) e che la sua permanenza in tale centro si è protratta sino alla disdetta del 13.03.2013, con dimissioni avvenute il giorno successivo (v., in questo senso, pure teste [REDACTED]).

Dall'istruttoria espletata è emersa prova adeguata dell'entità del credito maturato dall'IPAB per le prestazioni rese a favore di [REDACTED].

In tal senso, la teste dott.ssa [REDACTED] ha confermato l'esattezza del riepilogo dei conteggi di cui al doc. 1 di parte convenuta, comprensivo:

- della rata di degenza pari ad € 43,81 giornalieri al momento dell'ingresso in struttura ed oggetto di successiva variazione per cambio di stanza, con applicazione a far data dal 21.10.2011 di un importo di € 47,97 al giorno a seguito del trasferimento dell'ospite in una camera con due posti, poi aumentato ad € 53,44 in forza di delibera del C.d.A. dell'IPAB per l'anno 2012, e a decorrere dal 3 maggio 2012 con applicazione di una rata giornaliera di € 48,33 a seguito del trasferimento in una stanza con due letti con bagno nell'ala più vecchia del reparto (doc. 3 fascicolo convenuta), poi aumentata ad € 49,33 sempre in forza di delibera dell'IPAB (doc.to 12 fascicolo opposta)
- delle spese di istruttoria al momento del ricovero, ammontanti ad € 800,00 come da deliberazione del C.d.A. dell'IPAB del 20.12.2010 (doc. 12) oltre all'importo di € 4,00 per commissioni bancarie.



Si precisa che il pagamento della retta è stato chiesto dal 5.09.2011, giorno in cui è stata prenotata la stanza (v. teste **FRIORE**), sino alla fine del mese in cui è intervenuta la **casuetta**, ovvero marzo 2013.

La convenuta ha, dunque, maturato un credito di € 28.045,99 dal quale deve essere detratta la somma di € 19.169,10 corrispondente all'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dall'ospite (circostanza questa da ritenersi pacifica alla luce del conteggio effettuato dallo stesso Comune di **POLETTO**, dimesso con il doc. 1 di parte convenuta e, comunque, confermata dalla teste **FRIORE**, in base alla documentazione in suo possesso), con un debito residuo pari ad € 8.876,80 che costituisce l'importo azionato con il ricorso per d.i..

Di tale credito dell'IPAB è chiamato a rispondere, in via esclusiva, il COMUNE DI **ARCONATE** in forza dell'obbligo di integrazione economica su di esso gravante a norma dell'art. 6, comma 4 Legge quadro 328/2000 e dell'art. 13 bis L.R. Veneto 96 n.5, i quali dispongono che *"per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*.

La tesi contraria propugnata dall'opponente – secondo cui gli unici soggetti obbligati al pagamento sarebbero la stessa Poletto Iolanda con la sua pensione nonché il figlio **Matteo Attilio** in forza dell'art. 10 del Regolamento comunale e dell'impegno da lui direttamente assunto nei confronti dell'odierna convenuta – non appare fondata e deve, perciò, essere disattesa.

Ad avviso del Tribunale, infatti, **Poletto Iolanda** ha sicuramente diritto alla prestazione socio assistenziale del Comune di residenza (al tempo del ricovero), ai sensi della summenzionata normativa nazionale, essendo risultata persona in stato di bisogno:

- a) in quanto soggetto in condizioni di reddito limitato che non le consentivano di pagare integralmente la retta di ricovero presso la casa di riposo (art. 2 co. 3 legge quadro n. 326 del 2000);
- b) in quanto soggetto per il quale si era reso necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali perché soggetto ultrasessantacinquenne non autosufficiente



e, quindi, ricadente nella fattispecie prevista dall'art. 3 co. 2 ter del D.Lgs. n. 109 del 1998.

Giova evidenziare che il Tribunale di Vicenza, con riferimento alla disciplina in commento, ha già avuto occasione di statuire quanto segue:

"Va precisato sin da ora che per i soggetti particolarmente deboli quali sono per legge:

-le persone con handicap permanente grave (omissis),

-nonché le persone ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali,

l'art. 3 co. 2 ter del D.Lgs 1998 n. 109 è norma speciale che deroga alla normativa generale (v. art. 2 della legge 8.11.2000 n. 328), e prevede che lo stato di bisogno economico (art.2 co3 della legge 8.11.2000 n. 328) vada valutato tenendo conto della situazione economica del solo assistito.

Sul punto è decisivo oltre al testo della norma anche l'interpretazione data dalla giurisprudenza pressoché costante del Consiglio di Stato a cui si rinvia anche i motivi (vedi sentenze del Consiglio di Stato 8.11.2013, n. 5355 e del Consiglio di Stato 10.1.2017, n. 46).

Infatti, per i motivi chiariti dal Consiglio di Stato la norma dell'art. 3 co. 2 ter del D.Lgs. n. 109 del 1998 è norma di immediata applicabilità , non essendo di ostacolo alla immediata applicazione la mancata emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, quanto ai rapporti tra le fonti normative, non resta che richiamare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha precisato che se la previsione dell'art. 3 co. 2 ter del D.Lgs 1998 n. 109 può essere derogata dalla normativa regionale (come la stessa Corte Costituzionale con la pronuncia n. 292 del 2012 ha chiarito con riferimento al caso della Regione Toscana), tuttavia la norma non può essere derogata dai regolamenti comunali, che devono sottostare alla previsione del legislatore statale (vedi ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 8.11.2013 n. 5355).

Nel caso di specie la legge regionale del Veneto (vedi l'art. 13 bis L.R. n. 5 del 1998 nel testo in vigore) non risulta aver derogato la normativa statale.



Pertanto il Comune non può introdurre ulteriori limitazioni al diritto della persona anziana di oltre 65 anni, invalida al 100%, handicappata grave, che si trova nelle condizioni previste dall'art. 3 co. 2 ter del D.Lgs 1998 n. 109, all'intervento socio-assistenziale immediato del Comune unico soggetto obbligato ex lege per l'assistito (art. 6 c. 4 legge n. 328 del 2000 e art. 13 bis legge Regione Veneto n. 5 del 1996), subordinando l'obbligo di legge (al pagamento della retta per il ricovero nella struttura casa di riposo) ad ulteriori presupposti che non sono stati previsti dalla legge statale o regionale (normativa primaria).

Per i motivi suindicati, ai sensi dell'art. 5, al. E, della legge sul contenzioso amministrativo (Legge 20.3.1865, n. 2248), nel caso di specie trattandosi di prestazioni socio assistenziali erogate a soggetto che si trova nelle condizioni di bisogno (stabilite dall'art. 3 co. 2 ter del D.Lgs. n. 109 del 1998), va disapplicato, in quanto illegittimo il Regolamento/Scheda del Comune di Costabissara introdotto con delibera della Giunta del Comune di Costabissara del 15.4.2008, laddove al punto n. 5 il Comune esclude la sussistenza del proprio di provvedere all'integrazione economica per le prestazioni socio-assistenziali se presenti soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, in grado di contribuire.

La delibera del Comune di Costabissara nel caso di specie va disapplicata perché illegittima sotto due aspetti.

Il Comune introducendo la suindicata condizione (assenza di soggetti tenuti agli alimenti in grado di contribuire) coinvolgendo anche i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile, estende la valutazione dello stato di bisogno oltre alla sola situazione economica patrimoniale dell'assistito e così deroga a quanto invece previsto dalla norma primaria l'art. 3 co. 2 ter del D.Lgs 1998 n. 109 (peraltro norma speciale).

Inoltre il regolamento comunale è pure illegittimo posto che viola il principio normativo dell'indisponibilità dell'obbligazione alimentare.

Infatti come stabilito dall'art. 438 c.1 c.c. gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento e il Comune di Costabissara non è soggetto legittimato a sostituirsi all'assistito nella richiesta.



Inoltre la prestazione socio-assistenziale non è equiparabile alla prestazione alimentare prevista dal codice civile essendo diverso lo scopo dei due istituti.

Peraltro il principio è stato ribadito dall'art. 2 comma 6 del D.Lgs 1998 n. 109, norma che individua i soggetti che hanno il diritto alle prestazioni socio-assistenziali e gli enti che hanno l'obbligo di effettuare gli interventi socio-assistenziali, che precisa: " le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438 c. 1 c.c. nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

(Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato nelle sentenze del 23.8.2012 n. 4594, del 0211 n. 5185 e del 2011 n. 1607, e ha rilevato che, ai fini della valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate in particolari situazioni di disagio, il D.Lgs. n. 109 del 1998 art. 3 c. 2 ter, prevede l'utilizzo di un parametro riferito alla situazione del solo interessato in deroga alla valutazione dell'intero nucleo familiare.

Il Tar Lombardia Milano, sez. III, 4.7.2011, n. 1738 decidendo sulla lamentata illegittimità della scelta dell'amministrazione di non contribuire alla retta per il soggetto assistito basata sulla previsione regolamentare che consente l'intervento dell'ente locale solo dopo l'assunzione dell'impegno al pagamento della retta da parte degli obbligati alimentari, ha chiarito che. "Da un lato, la preventiva attivazione del credito alimentare da parte dell'interessato non può integrare un criterio di accesso ai servizi, perché ciò contrasterebbe con la immutata natura personale del credito alimentare, dall'altro, la presenza di obbligati alimentari non giustifica la valorizzazione di parametri economici ulteriori, legati al reddito o al patrimonio di questi soggetti, perché comporterebbe l'introduzione di un parametro di accesso ai servizi di matrice statale, infine, gli enti erogatori non possono surrogarsi al richiedente e far valere il credito alimentare che quest'ultimo decide di non azionare.

Occorre ulteriormente precisare che l'impossibilità per gli enti locali di valorizzare, nei termini suindicati, la presenza di obbligati alimentari, ai fini dell'accesso ai



residente ad Arcuggiano; per l'effetto, previa disapplicazione dell'art. 10 del Regolamento del predetto Comune di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 29.01.1991, rigetta l'opposizione e conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4112/2014 Ing., emesso da questo Tribunale in data 14.10.2014 a favore dell'I.P.A.B. di Duressa;

2) condanna il COMUNE DI ARCUGGIANO, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € **4.835,00** per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 22.6.2018

Il Giudice

(Dott.ssa Biancamaria Biondo)

